

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di Bomba deve svolgere il servizio scuolabus con due distinti itinerari:

- **A)** per le scuole *Materna ed Elementare*, con percorso comprendente le frazioni, le contrade e la periferia del paese fino ai plessi scolastici del Capoluogo;
- **B)** per la Scuola Media inferiore, con percorso comprendente le frazioni, le contrade e l'intero paese fino al plesso scolastico di Villa S. Maria;

Atteso che, in considerazione delle condizioni disagiate dei percorsi e dei relativi tempi di percorrenza, per poter garantire il trasporto A-R degli alunni delle varie fasce scolastiche, negli orari compatibili con quelli previsti dalle Direzioni Didattiche (rientri pomeridiani compresi), è necessario disporre di due automezzi;

Rilevato che, per lo svolgimento di tali servizi, occorre avere in organico almeno 3 operatori-autisti, per assicurare il turn-over per ferie, permessi, recuperi, malattie, ecc.;

Considerato che, fino all'anno scolastico trascorso (2006/2007), il servizio **A** (rientri pomeridiani compresi) è stato effettuato con il turn-over fra i n. 2 dipendenti interni; mentre il servizio **B** è stato appaltato a Ditta privata esterna (con automezzo e personale proprio) e che per motivi di costi di gestione, di organizzazione e di orari, si è impossibilitati a rinnovare tale appalto già dal prossimo anno scolastico 2007/2008;

Dato atto che il Comune, disponendo di un solo scuolabus idoneo al trasporto alunni, con Delibera di C.C. n. 25 del 04/08/2007 ha disposto l'acquisto tramite leasing finanziario di un nuovo scuolabus da utilizzare per il servizio **B**;

Accertato che, con l'imminente inizio del prossimo anno scolastico (2007/2008), occorre organizzare i due servizi in narrativa sia con gli automezzi idonei che con tutti gli operatori addetti, rendendosi quindi necessario l'inserimento nell'organico comunale di un terzo autista, con contratto par-time orizzontale ed orario spezzato, a cui affidare anche i rientri pomeridiani della scuola materna;

Ritenuto che, nel caso in esame la collaborazione esterna appare indispensabile, da un punto di vista quantitativo ma soprattutto qualitativo, data l'esperienza ed il possesso di patente DK, per realizzare l'obiettivo, non raggiungibili col personale attualmente in servizio, precisamente il trasporto, andata e ritorno, degli alunni della Scuola Media Inferiore presso il plesso scolastico di Villa S. Maria e rientri pomeridiani per i bambini della Scuola Materna;

Preso atto dei limiti che bisogna rispettare nella definizione delle collaborazioni esterne (Co.Co.Co. e contratti d'opera), con riferimento ai seguenti principi guida elaborati dalla Corte dei Conti con delibera n. 6-Contr/2005:

- a) la rispondenza dell'incarico agli obiettivi programmatici dell'Amministrazione;
- b) l'impossibilità dell'Amministrazione conferente di procurarsi all'interno della propria organizzazione le figure professionali idonee allo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico;
- c) la specifica indicazione delle modalità e dei criteri di svolgimento dell'incarico (in particolare: durata, luogo, oggetto e compenso);
- d) la temporaneità dell'incarico;
- e) la proporzione tra compensi erogati all'incaricato ed utilità conseguite dall'Amministrazione;
- f) infine la comprovata competenza del soggetto incaricato, per la scelta del quale occorre attenersi a criteri trasparenti.

Richiamata la recente sentenza della Corte dei Conti – sezione giurisdizionale Umbria - n. 447 del 21/12/2005 che ha chiarito le differenze ed i diversi presupposti normativi tra incarichi esterni di elevata professionalità e Co.Co.Co. ed in particolare osserva che:

- a) gli incarichi esterni di tipo professionale (art. 7 - comma 6 - D.Lgs. 165/2001; art. 110 - comma 6 - D.Lgs. 267/2000) sopperiscono ad una insufficienza organizzativa interna di tipo qualitativo con riferimento ad esigenze eccezionali e straordinarie caratterizzate da una particolare complessità

- delle problematiche, che eccedono le normali competenze ed esperienze del personale in servizio e che richiedono il reperimento di competenze elevate;
- b) gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, invece, sono utilizzabili per le esigenze ordinarie proprie del funzionamento delle strutture (art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001). La carenza dell'Amministrazione è in questo caso quantitativo ma anche qualitativo (il settore scolastico è carente di una unità per poter espletare n. 2 distinti servizi di trasporto alunni): i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono utilizzabili per tutte le normali esigenze dell'Ente, con riferimento dunque anche alle competenze medio-basse;

Fatto presente che, nel caso in oggetto, si può ricorrere ad una collaborazione coordinata e continuativa ma con la tipicità della consulenza esterna (art. 7 – comma 6 – del D.Lgs. n. 165/2001) fermo restando che solo con una adeguata politica di gestione e di programmazione del personale si può risolvere il deficit strutturale in via definitiva;

Evidenziato che l'incarico in oggetto possa essere affidato alla sig.ra Coladonato Iolanda, in possesso di patente DK, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa sulla base del curriculum e con riferimento alle competenze ed alla professionalità dimostrate, in particolare all'esperienza maturata, avendo svolto la medesima attività nei precedenti due anni scolastici trascorsi (2005/2006 – 2006/2007), alle dipendenze della Ditta appaltatrice del servizio;

Ravvisata la necessità di provvedere in merito mediante la stipula di un contratto Co.Co.Co con durata dal 03/09/2007 al 31/12/2007, in attesa di poter risolvere il deficit strutturale in via definitiva, con un compenso mensile lordo di € 1.000,00;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il parere del responsabile degli Affari Generali;

A voti unanimi, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. Di affidare, a mezzo collaborazione coordinata e continuativa, alla sig.ra Coladonato Iolanda, per i motivi espressi in premessa, l'incarico del servizio di trasporto in narrativa;
2. Di dare atto che la durata del predetto incarico sarà di mesi 4, precisamente dal 03 settembre 2007 al 31 dicembre 2007 per un compenso mensile lordo di € 1.000,00;
3. Di demandare al Responsabile degli Affari Generali di porre in essere tutti gli atti inerenti e susseguiti il predetto deliberato, compresa la stesura di regolare contratto di collaborazione, ai sensi di legge;
4. Di dichiarare, stante l'urgenza e la necessità, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Fatto, letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Geom. Salvatore Romagnoli)

IL SEGRETARIO
(Dr. Riccardo Basile)